

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N. 40679
RACCOLTA 25329

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE
"FONDAZIONE GABRIELLI ETS"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede, durata

E' costituita, anche a ricordo del Comm. Pietro Gabrielli, della signora Celsira Ciambecchini Gabrielli e del primogenito Cav. Michele Gabrielli, una Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE GABRIELLI Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "FONDAZIONE GABRIELLI ETS", con sede nel Comune di Ascoli Piceno.

L'indirizzo della sede potrà essere modificato con deliberazione dell'organo amministrativo, potendo altresì istituire o sopprimere unità locali comunque denominate.

La Fondazione potrà utilizzare la qualifica di ETS soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in breve RUNTS).

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, in breve "CTS") e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2 - Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere istituiti o modificati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via secondaria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 - Scopo e Attività

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa intende, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, esercitare in via esclusiva o principale, prioritariamente nella provincia di Ascoli Piceno, le seguenti attività:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-

si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione intende valorizzare le reti di volontariato esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche giovanili, con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale ed alle attività sopra indicate.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 117/2017.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione attraverso la concessione - sotto qualsiasi titolo - dei beni della Fondazione ad Associazioni, Enti di Formazione, Cooperative, Società operanti nei settori sopra descritti, enti pubblici e privati.

La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.

La Fondazione può svolgere altresì ai sensi e per gli effetti dell'art.6 D.Lgs n. 117/2017, anche attività diverse da

quelle sopra elencate purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

La Fondazione, inoltre, persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative nonché attraverso il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

- a. stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti;
- b. partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie;
- c. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- d. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- e. erogare premi e borse di studio;
- f. svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- g. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità tipiche come previste per il Terzo settore.

Articolo 4 - Vigilanza e controlli

Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 117/2017, i controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 5 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegate per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori il cui valore complessivo è di Euro 30.000,00;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto che, con delibera del Consiglio Amministrazione, saranno destinati a incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Amministrazione, possono essere destinate a incremento del patrimonio;
- da eredità, donazioni e legati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dal fondo di gestione costituito da elargizioni e apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio e, tra questi: a) le elargizioni, le donazioni e le disposizioni testamentarie; b) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione; c) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione; d) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; e) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali.; f) dagli eventuali avanzi di gestione comunque denominati; g) da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione.

Articolo 6 - Soci

Sono Soci "Fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione della Fondazione e hanno provveduto a versare la quota indicata nell'Atto medesimo destinata al Fondo di dotazione.

I fondatori non sono tenuti ad ulteriori versamenti di quote in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione, salvo provvedervi in modo spontaneo e liberamente.

Sono "Soci Partecipanti" le persone giuridiche, persone fisiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono in modo rilevante alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante importanti contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, alle quali potranno aggiungere un'attività di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. La qualifica di Partecipante, sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato e l'eventuale prestazione o attribuzione regolarmente e-

seguita.

Chiunque, persona fisica o giuridica, voglia diventare "Socio" della Fondazione deve farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che delibererà a maggioranza semplice la sua ammissione, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso di rifiuto il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La decisione non è appellabile.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. Il Consiglio Generale
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente;
- d. Il Comitato tecnico scientifico
- e. L'Assemblea dei Partecipanti
- f. L'Organo di Controllo e Revisore Legale.

I predetti organi sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate. È fatta eccezione per l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore Legale, che hanno diritto ad un emolumento per l'ufficio ricoperto, determinato dal Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del proprio mandato.

Articolo 8 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo a cui è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

E' composto da tutti i Fondatori che ne fanno parte per tutta la durata della Fondazione fino a volontaria rinuncia all'incarico o decesso o estinzione.

Il Consiglio generale in particolare:

- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'organo di controllo e il revisore legale;
- approva le modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio disponendo ai sensi di legge la devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore appositamente individuati.

I membri del Consiglio Generale esprimono voto capitarario.

Il Consiglio Generale è convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, anche telematici, con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima. In ogni caso la riunione è valida con la presenza totalitaria dei membri ed è presieduta dal membro più anziano.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione

che non può aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

Il Consiglio Generale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori presenti.

Il Consiglio Generale può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci Fondatori, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, eletto per acclamazione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri che va da un minimo di tre a un massimo di nove.

Ogni Socio Fondatore ha diritto a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali ulteriori consiglieri saranno eletti dal Consiglio Generale con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori, il tutto nel rispetto dell'articolo 26 del D.Lgs 117/2017.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Consiglio Generale, a seguito di comunicazione scritta della revoca, debitamente motivata, al Consigliere stesso, al Presidente ed all'Organo di Controllo.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di

Consigliere, il Socio Fondatore o il Consiglio Generale che hanno diritto alla designazione devono provvedere alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Passati tre mesi, qualora questi non procedano alla designazione, il Consiglio di Amministrazione procederà alla cooptazione del membro vacante per votazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione esprimono voto capitolario.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo pec o qualsiasi altro mezzo che assicuri la ricezione, con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

In ogni caso la riunione è valida con la presenza totalitaria dei membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare:

- a. delibera in ordine all'attivazione dei programmi di attività, all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e, ove necessario, al funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti con collaboratori ed eventuali dipendenti e sorveglianza il buon andamento delle attività della Fondazione;
- b. delibera in ordine all'ammissione di nuovi Soci ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino pregiudizio al prestigio della stessa;
- c. determina annualmente le quote contributive dei soci Partecipanti;
- d. nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi del successivo articolo;
- e. nomina il Presidente e il Vice Presidente.
- f. nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento e liquidazione della Fondazione nei casi previsti nel Codice Civile;
- g. approva il programma pluriennale delle attività ed il conseguente bilancio preventivo, secondo una proposta complessiva predisposta dopo aver acquisito indicazioni dall'Assemblea dei Soci Partecipanti, qualora costituita e dal Consiglio Generale;
- h. delibera in merito all'accettazione di grandi donazioni, eredità e legati nel rispetto della legislazione vigente;
- i. dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio in parte al Fondo di Gestione, delibera sull'accettazione di beni, lasciti ed apporti in genere;
- l. determina l'emolumento spettante all'Organo di Controllo e all'eventuale Revisore Legale;
- m. discute ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei Soci Fondatori e su ogni punto rimesso alla sua competenza dal presente statuto.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente è nominato in seno al Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione o in sua assenza al Vice Presidente se nominato o al consigliere delegato nei limiti delle deleghe.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

In caso di dimissioni dalla carica di presidente esse si intendono estese anche al ruolo di Consigliere.

Articolo 11 - Comitato tecnico scientifico

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare il

Comitato tecnico scientifico composto da un numero compreso tra tre e sette membri, scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza.

I componenti del Comitato tecnico scientifico durano in carica per l'incarico assegnato loro dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e comunque scadono con esso, salvo revoca, anche di singoli componenti, da parte del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Comitato tecnico scientifico, che ha funzione consultiva ed istruttoria, esprime pareri non vincolanti in merito agli indirizzi di sviluppo dell'attività della Fondazione e su particolari progetti di cui potrà curare lo studio di fattibilità, la definizione e la costruzione.

Articolo 12 - Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;
- d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

Articolo 13 - Assemblea dei Partecipanti

Quando i Soci Partecipanti eccedono il numero di cinque si costituisce tra questi l'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno su invito del Presidente della Fondazione o su convocazione del Presidente della stessa Assemblea dei Partecipanti, qualora nominato. Il diritto di rappresentanza e di voto in seno all'assemblea sarà proporzionale al contributo versato da ogni Socio Partecipante, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Le sedute dell'Assemblea dei Partecipanti sono valide con la presenza della metà dei diritti di voto esercitabili e delibera a maggioranza dei diritti di voto dei presenti.

L'Assemblea dei Partecipanti può elaborare autonomamente proprie proposte e integrazioni in merito alla programmazione della Fondazione e delle singole aree di attività, sottoponendole al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

Articolo 14 - Organo di Controllo e Revisione Legale

La funzione di Organo di Controllo è esercitata da un organo monocratico o collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti, organo nominato dal Consiglio Generale se obbligatorio per disposizione di legge.

Lo stesso dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui egli sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del medesimo D.Lgs.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Esercizio e bilancio

Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e si chiudono al

31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque nei limiti previsti dalla legge, il Presidente redige il bilancio d'esercizio consuntivo, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di terzo settore e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Ove particolari motivi lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno successivo al termine dell'esercizio. Il bilancio consuntivo e bilancio sociale sono pubblicati sul sito internet e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge.

Il Presidente predispone il bilancio preventivo annuale per l'anno successivo.

Articolo 16 - Estinzione o Scioglimento

La Fondazione, con delibera del Consiglio Generale viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile, previo parere dell'organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio Generale.

Articolo 17 - Norme transitorie e finali

La qualifica di Ente del Terzo Settore (o in acronimo ETS) della Fondazione è in ogni caso subordinata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

firmato Laura Gabrielli

firmato Cesira Gabrielli

firmato Barbara Gabrielli

firmato Rosanna Sperantini TESTE

firmato Antonio Massa TESTE

firmato Donatella Calvelli Notaio